

**Capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti -
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5110 del 21/02/2019**

Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Difetto di capacità processuale – Sanatoria nel giudizio di cassazione – Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario il difetto di legittimazione "ad causam" della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione nel giudizio di cassazione di entrambi i legali rappresentanti della società stante l'espressa ratifica, in apposito atto allegato al controricorso, effettuata dal socio amministratore dell'operato in favore della società dell'altro amministratore che aveva agito disgiuntamente nei precedenti gradi del giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5110 del 21/02/2019

[Cod_Proc_Civ_art_075](#), [Cod_Proc_Civ_art_182](#)